

STRUMENTI DI TUTELA GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA

Il soggetto interessato nel corso di un procedimento o interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale.

Tutela giurisdizionale

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d'Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato). In particolari materie, espressamente previste dalla legge – giurisdizione esclusiva - il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale

Il termine per presentare un **ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi** in generale è di **60 giorni**, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, il termine è ridotto a **30 giorni**.

Termini per presentare un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione per presentare un **ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione** può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Il **ricorso sull'esito di richieste di accesso ai documenti amministrativi** può essere proposto entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notifica all'Amministrazione e ad almeno un controinteressato.

Tutela amministrativa

Il ricorso amministrativo si risolve in un'istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della pubblica amministrazione senza l'interventi giurisdizionale.

Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell'atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.

Nel nostro ordinamento esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio, il ricorso in opposizione (mezzi di impugnazione di tipo ordinario) esperibili avverso provvedimenti non definitivi sia per far valere diritti soggettivi che interessi legittimi, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il ricorso gerarchico proprio

Presuppone un rapporto di gerarchia in senso di subordinazione; permette di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto. Si possono far valere sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.

Il ricorso gerarchico improprio

Può essere attivato laddove non esiste realmente un rapporto gerarchico tra organo che ha emanato l'atto e l'organo che decide sul ricorso. Tale ricorso permette di far valere vizi di merito che non si possono far valere, in linea generale, in sede giurisdizionale.

Il ricorso in opposizione

E' diretto alla stessa autorità che ha emanato l'atto. E' un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge o dalle ordinanze ministeriali.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato

E' una tutela di carattere generale ed è quindi sempre ammesso, tranne nei casi in cui non sia espressamente escluso dalla legge. E' proponibile soltanto per i vizi di legittimità, a tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi ed è alternativo al ricorso giurisdizionale. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.